

Notizie Flash

[Audit, Tax, Advisory and more from Italy]

Novembre 2016



In questo numero...

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Abstract | pag. 2 |
| 2. Editoriale | pag. 3 |
| 3. Corporate Tax | pag. 4 |
| 4. V.A.T. | pag. 5 |
| 5. Advisory | pag. 6 |
| 6. La bussola finanziaria | pag. 7 |
| 7. Legal | pag. 8 |
| 8. Accounting & Audit | pag. 9 |
| 9. HR & Labour | pag. 10 |
| 10. Giurisprudenza | pag. 11 |
| 11. Informazioni | pag. 12 |

Le presenti Notizie sono state redatte a cura dei professionisti delle *member firm* italiane di Grant Thornton International Ltd. Per ogni richiesta di ulteriore dettaglio sulle informazioni riportate e in generale su ogni altro argomento connesso, contattate redazione@it.gt.com. Un professionista di Grant Thornton sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nella newsletter.

Abstract...

Sintesi del presente numero

Decreto fiscale: novità imposte dirette

È in vigore dal 24 ottobre 2016 il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio (D.L. n. 193/2016). Prevista la “rottamazione” dei ruoli, ossia la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, con abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Riaperti i termini per la procedura di voluntary disclosure. Estesa la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Attese modifiche in sede di conversione in legge.

Decreto fiscale: novità IVA

Il D.L. n. 193/2016 reca alcuni interventi di estrema rilevanza in materia di IVA. A decorrere dal 2017 l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) avrà cadenza trimestrale, con invio analitico di una serie di dati di dettaglio (inclusi data e numero della fattura, nonché la tipologia dell'operazione). Previsto l'obbligo di invio con la medesima periodicità dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche di imposta, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Con decorrenza 1° aprile 2017 è ampliato lo spettro delle operazioni effettuabili nei depositi IVA ed è previsto il versamento dell'imposta per l'estrazione dei beni dal deposito per il loro utilizzo all'interno dello Stato.

Legge di Bilancio 2017: Industria 4.0

La legge di Bilancio per l'anno 2017 reca l'attuazione del piano ribattezzato dal Governo “Industria 4.0”, mirato a favorire gli investimenti, l'incremento della produttività e l'innovazione dell'economia italiana. Prorogata la maggiorazione al 140% degli ammortamenti fiscali prevista dalla legge di Stabilità 2016 per l'acquisto di beni strumentali nuovi (“super-ammortamento”). Introdotta una nuova maggiorazione al 250% degli ammortamenti fiscali su beni ad alto contenuto tecnologico (“iper-ammortamento”). Conferma e potenziamento del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, nonché dell'agevolazione Nuova Sabatini.

Concordato preventivo: sentenza Tribunale Milano

Con sentenza n. 10644 del 29 settembre 2016, il Tribunale di Milano ha affermato il principio secondo il quale ai fini della risoluzione del concordato preventivo di cui all'art. 168 L.F. rileva il solo fatto oggettivo della mancata esecuzione degli obblighi concordatari, quali contenuti nella proposta e nel piano, a condizione che l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Non ha invece rilevanza alcuna lo stato soggettivo di colpa del debitore e quindi l'imputabilità ad esso dell'inadempimento.

Nuovi principi contabili: OIC 16 e OIC 24

La riforma dei bilanci di esercizio, operata dal D.Lgs. n. 139/2015, ha comportato l'aggiornamento, da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, dei principi contabili nazionali, sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo decreto. Tra i documenti sottoposti a revisione vi sono anche il principio contabile “OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali” e il principio contabile “OIC 16 - Immobilizzazioni materiali”.

Legge di Bilancio 2017: novità in materia di lavoro

Il disegno legge di Bilancio per l'anno 2017 contiene misure di rilievo nel settore giuslavoristico. Proroga della detassazione della produttività, con una revisione al rialzo dei limiti attuali. Prevista l'introduzione della decontribuzione per le aziende che assumono giovani dopo aver svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro o di tirocinio curriculare. Numerosi interventi in ambito previdenziale, con la previsione dell'anticipo pensionistico volontario (c.d. “APE”) per tutti i lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni e ai quali manchino 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia.

Editoriale*

Foundations for the Future

Dal 26 al 28 ottobre si è svolta a Singapore la Global Conference 2016 di Grant Thornton.

Potrei raccontarvi la nostra partecipazione in maniera usuale, riepilogando le diverse e interessanti sessioni che si sono susseguite sul tema “*Foundations for the future*” che è stato il filo conduttore di quest’anno.

Al contrario spero di trasmettervi più efficacemente lo spirito dell’evento riassumendo in queste poche righe le emozioni che ho provato avendo avuto l’occasione di partecipare in prima persona a tutti i lavori: dalla riunione degli International Business Center Directors, che tradizionalmente precede la conference, al Senior Leadership Program (SLP) – corso di perfezionamento manageriale organizzato da Grant Thornton con l’Università di Oxford che sto frequentando – Alumni event, al Managing Partners’ Meeting, cui i partecipanti all’SLP sono stati invitati, ed infine alla Annual Conference, appunto, nel corso della quale ho avuto il privilegio di tenere un breve discorso di fronte all’assemblea plenaria.

Tutto è cominciato prima ancora di partire: l’organizzazione di un evento così importante alla presenza di

centinaia di *leaders* da tutto il mondo e diffuso in diretta *web* in tutti i continenti, richiede una preparazione meticolosa, fatta di definizione di contenuti, di riflessioni di giorni su quale ordine dare all’esposizione per attirare e stimolare l’ascoltatore, di prove di interazione con gli altri *speakers*.

Per fortuna, l’argomento a me affidato (“Come identificare e sviluppare i nostri talenti”) è un tema sul quale le nostre organizzazioni sono allineate, ritenendo da sempre che il capitale umano sia il presupposto e la condizione necessaria per il successo e lo sviluppo durevole.

In tal senso raccontare l’esperienza del quotidiano, delle modalità di interazione con i colleghi con i quali ho la fortuna di interagire tutti i giorni, superando insieme le sfide della professione e godendo dei successi dei nostri *team*, facendo tesoro e imparando dagli insuccessi per rafforzarci e crescere insieme, ha reso il compito più agevole, da un lato, e mi ha imposto di fermarmi a pensare cosa fare meglio, per poter essere più efficace, di fronte alla platea di Singapore, così come nell’organizzazione del lavoro e del *team* al mio ritorno in Italia.

Rompere gli schemi usuali, uscire dalla propria area di *comfort*, cambiare mentalità per saper reagire prontamente al mutare del contesto che ci circonda, in perenne e sempre più veloce evoluzione, innovare e ispirare le persone intorno a noi a fare altrettanto, tenendo comunque sempre al centro il pieno rispetto dei nostri valori fondamentali, sono state le direttrici del mio discorso, così come saranno quelle cui vorrei contribuire a conformare la nostra organizzazione negli anni a venire.

Incredibile è stato realizzare, udendo gli interventi di chi mi ha preceduto e seguito sul palco, come i nostri valori travalichino i confini e le culture, essendo comuni a persone dalle storie e provenienze più diverse: essere uomini e donne del nostro tempo, votati a fornire un servizio di eccellenza ai nostri Clienti, a garantire la meritata soddisfazione nel lavoro a chi opera con noi, nel rispetto delle nostre famiglie e delle comunità in cui viviamo e dell’impegno sociale di ciascuno: ecco lo spirito di Grant Thornton, ecco le basi su cui costruiremo il nostro futuro, le nostre “*Foundations for the Future*”.

* **Gabriele Labombarda** – Partner Bernoni Grant Thornton – IBC Director



Corporate Tax

Decreto fiscale: novità imposte dirette

È in vigore dal 24 ottobre 2016 il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio (D.L. n. 193/2016, G.U. del 24 ottobre 2016).

Il provvedimento contiene numerose disposizioni di interesse sotto il profilo fiscale, alcune delle quali si sintetizzano di seguito.

È attualmente in corso la fase di conversione in legge da parte delle Camere, nel corso della quale il testo potrà subire modifiche anche significative: sarà nostra cura fornire maggiori dettagli una volta intervenuta l'approvazione definitiva.

ROTTAMAZIONE RUOLI

Prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.

Aderendo alla procedura il contribuente verserà solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

Già annunciate modifiche in sede di conversione, volte ad ampliare la portata operativa della "rottamazione".

VOLUNTARY DISCLOSURE 2.0

Sono riaperti i termini per aderire alla procedura di voluntary disclosure, come disciplinata dalla legge n. 186/2014, sia per l'emersione di attività estere, sia per la regolarizzazione di violazioni dichiarative relative a imposte erariali.

Il termine per aderire alla VD 2.0 è fissato al 31 luglio 2017.

Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di accertamento, nonché di contestazione delle sanzioni.

La regolarizzazione è prevista attraverso il versamento spontaneo, al quale può avviarsi con il versamento in base alla liquidazione a cura dell'Amministrazione Finanziaria (che prevede sanzioni maggiorate).

INTEGRATIVA A FAVORE

Viene estesa la possibilità per il contribuente di presentare la

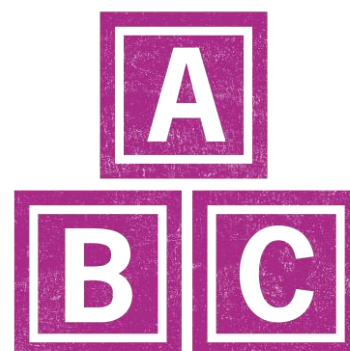
dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.

SOPPRESSIONE EQUITALIA

A partire dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia saranno sciolte di diritto e le funzioni di riscossione saranno trasferite a un Ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione".



Decreto fiscale: novità IVA

Il D.L. n. 193/2016 reca alcuni interventi di estrema rilevanza in materia di IVA.

Si sintetizzano di seguito le principali novità in materia di nuove comunicazioni trimestrali e depositi IVA, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti a seguito della conversione in legge, che si prevede con modificazioni.

COMUNICAZIONI TRIMESTRALI

Sono variate le disposizioni dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (che disciplina il c.d. "spesometro").

A partire dal 2017, i soggetti passivi sono obbligati alla comunicazione telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute (e registrate), indicando analiticamente almeno i seguenti dati:

- dati identificativi delle parti;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione.

Con il nuovo art. 21-bis dello stesso D.L. n. 78/2010 è previsto l'obbligo di invio con la medesima periodicità dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche di imposta, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

È prevista la trasmissione unica per entrambi gli adempimenti.

Sono esonerati da tali adempimenti solo i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In conseguenza delle nuove disposizioni, saranno soppressi i seguenti adempimenti:

- comunicazione dati da parte delle società di leasing e degli operatori che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- comunicazione degli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- obbligo di invio telematico, distintamente per ciascun punto vendita, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri (chi ha già optato, ne resta vincolato solo fino al 2017);
- comunicazione delle operazioni con controparti black list.

Viene confermato il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2016 al 28 febbraio 2017, mentre a partire dall'anno di imposta 2017 il termine per la dichiarazione IVA è spostato al 30 aprile.

DEPOSITI IVA

Con decorrenza 1° aprile 2017 è ampliato lo spettro delle operazioni effettuabili nei depositi IVA ed è previsto il versamento dell'imposta per l'estrazione dei beni dal deposito per il loro utilizzo all'interno dello Stato.

Potranno essere introdotti in deposito tutti i beni, anche oggetto di cessioni interne, nei confronti di qualsiasi soggetto passivo.

Per contro, per combattere le frodi, per l'estrazione dei beni dal deposito, destinati all'interno del territorio dello Stato, l'IVA dovrà essere materialmente versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, dal gestore del deposito (solidalmente obbligato al pagamento) per conto del soggetto passivo che procede all'estrazione.

Il soggetto che procede all'estrazione può, tuttavia, evitare di pagare l'imposta in caso di utilizzo del plafond; mentre se l'estrazione riguarda beni introdotti in relazione ad un acquisto intracomunitario, l'IVA sarà assolta (contabilmente) con l'integrazione e registrazione dell'originaria fattura intracomunitaria.

Balance sheet				
	It	Sta	It	Sta
Figure 1	11.000	1.000	1.000	1.000
Figure 2	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 3	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 4	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 5	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 6	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 7	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 8	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 9	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 10	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 11	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 12	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 13	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 14	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 15	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 16	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 17	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 18	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 19	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 20	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 21	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 22	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 23	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 24	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 25	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 26	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 27	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 28	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 29	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 30	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 31	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 32	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 33	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 34	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 35	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 36	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 37	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 38	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 39	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 40	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 41	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 42	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 43	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 44	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 45	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 46	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 47	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 48	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 49	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 50	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 51	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 52	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 53	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 54	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 55	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 56	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 57	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 58	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 59	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 60	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 61	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 62	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 63	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 64	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 65	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 66	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 67	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 68	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 69	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 70	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 71	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 72	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 73	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 74	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 75	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 76	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 77	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 78	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 79	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 80	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 81	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 82	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 83	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 84	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 85	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 86	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 87	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 88	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 89	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 90	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 91	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 92	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 93	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 94	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 95	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 96	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 97	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 98	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 99	1.000	1.000	1.000	1.000
Figure 100	1.000	1.000	1.000	1.000

Advisory Services

Legge di Bilancio: Industria 4.0

La legge di Bilancio per l'anno 2017 (ex legge di Stabilità) reca l'attuazione del piano ribattezzato dal Governo "Industria 4.0", mirato a favorire gli investimenti, l'incremento della produttività e l'innovazione dell'economia italiana.

Pur trattandosi ancora di un disegno di legge, che deve essere approvato dal Parlamento, è opportuno segnalare che all'interno della manovra sono previste alcune agevolazioni a favore degli investimenti.

SUPER-AMMORTAMENTO

Viene prorogata la maggiorazione al 140% degli ammortamenti fiscali prevista dalla legge di Stabilità 2016 per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

IPER-AMMORTAMENTO

È introdotta una nuova misura di maggiorazione al 250% degli ammortamenti fiscali su beni ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione digitale delle imprese.

BONUS R&S

Si dispone l'estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta.

A decorrere dal 2017 la misura dell'agevolazione è elevata dal 25% al 50%.

NUOVA SABATINI

Viene prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. "Nuova Sabatini").

Nell'ottica di favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi all'agevolazione anche gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti sarà maggiorato del 30%.

Lo sapevate che...

... lo scorso 9 novembre la Banca d'Italia ha pubblicato i dati aggregati sugli effetti del "rating di legalità", attribuito dall'Antitrust alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nella concessione di finanziamenti da parte del sistema bancario? Nel corso del 2015, le imprese dotate di rating di legalità, che hanno domandato e ottenuto un finanziamento presso il sistema bancario, sono state 1.378. Il rating di legalità ha generato benefici per 626 imprese sotto forma di migliori condizioni economiche nella concessione dei finanziamenti e di inferiori tempi e costi di istruttoria. Per le restanti 752 imprese affidatarie il rating di legalità non ha generato benefici: in 371 casi ciò è riconducibile alla mancata o incompleta presentazione della documentazione sul rating da parte delle imprese; in altri 307 casi è risultato influente perché le condizioni effettivamente applicate dalle banche (risultanti dalle proprie istruttorie basate su rating delle imprese sviluppati autonomamente) erano migliori o coincidenti con le condizioni associate al rating di legalità. Nel corso dello stesso anno 73 imprese, pur munite di rating di legalità, non hanno ottenuto un finanziamento: in quasi il 70% dei casi il diniego è stato motivato dall'insufficiente merito creditizio dell'impresa.



La Bussola Finanziaria

TASSI MONETARI		
TASSO	Valore	Andamento
<i>Area EURO €</i>		
Tasso di sconto BCE	0,00	=
Eonia (overnight)*	-0,347	-
Euribor (1 mese)*	-0,371	=
Euribor (3 mesi)*	-0,309	-
Euribor (6 mesi)*	-0,207	-
<i>Area US\$</i>		
Tasso di interesse FED	0,25-0,50	=
Libor USD (overnight)	0,43344	+
Libor USD (1 mese)	0,53378	+
Libor USD (3 mesi)	0,88428	+
Libor USD (6 mesi)	1,25600	+
<i>Area GBP £</i>		
Official Bank Rate	0,25	-
Libor (overnight)	0,22500	+
Libor (1 mese)	0,26500	-
Libor (3 mesi)	0,40375	+
Libor (6 mesi)	0,56631	+

*: valori medi mensili di Ottobre 2016 dell'Euribor-360

RENDIMENTI		
TASSO	Valore	Variaz.%
<i>Area Titoli di Stato</i>		
Rendistato	0,855% (ott.)	+17,9
Dato Banca d'Italia. Il Rendistato rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici		
<i>ASTA</i>		
BOT 6 m (asta 28/10/16)	100,147	-0,295
BOT 12 m (asta 13/10/16)	100,241	-0,234
BTP 3 a (asta 14/10/16)	100,05	0,03
BTP 5 a (asta 31/10/16)	98,91	0,57
BTP 10 a (asta 31/10/16)	96,84	1,60
BTP 15 a (asta 14/10/16)	98,50	1,77
BTP 30 a (asta 14/09/16)	121,17	2,28
BTP 50 a (asta 04/10/16)	99,194	2,85

INFLAZIONE		
INDICE	Valore	Variaz.%
<i>Area Italia</i>		
Indice ISTAT prezzi al consumo	(ott.15-ott.16)	-0,1
<i>Mondo</i>		
Inflazione EU	(ott.15-ott.16)	0,5
Inflazione USA	(set.15-set.16)	1,5

MATERIE PRIME		
TIPOLOGIA	Ult. Chiusura	Variaz.%*
<i>Petrolio</i>		
Crude OIL (quota NYMEX)	46,86 \$/barile	-2,86
Brent (quota NYMEX)	48,30 \$/barile	-1,55
<i>Preziosi</i>		
Oro (quota LBMA)	1.274,20 \$/oncia	-4,04
Argento (quota LBMA)	17,76 \$/oncia	-8,22

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 30 settembre 2016

VALUTE		
VALUTA	Valore 1€	Variaz.%*
US \$	1,0963	-2,21
GBP £	0,8994	4,06
YEN ¥	114,98	1,36
Franco Svizzero (CHF)	1,0839	-0,21
Rublo Russia (RUB)	69,0683	-2,26
Renminbi Cina (CNY)	7,4257	-0,68

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 30 settembre 2016

IL MERCATO AZIONARIO		
Indice	Valore	Variaz.%*
<i>Area Europa</i>		
Milano: FTSE MIB	17.125,05	4,41
Milano: FTSE ITALIA MID CAP	30.542,13	2,80
Milano: FTSE ITALIA STAR	25.422,17	1,73
Londra: FTSE 100	6.954,22	0,80
Francoforte: DAX 30	10.665,01	1,47
Parigi: CAC 40	4.509,26	1,37
<i>Area Extra Europa</i>		
New York: Dow Jones	18.142,42	-0,91
New York: Nasdaq	5.189,14	-2,31
Tokyo: Nikkei 225	17.425,02	5,93
Hong Kong: Hang Seng	22.934,54	-1,56

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 30 settembre 2016

Dati rilevati al 31 ottobre 2016

Concordato preventivo: sentenza Tribunale Milano

Con sentenza n. 10644 del 29 settembre 2016, il Tribunale di Milano ha affermato il principio secondo il quale ai fini della risoluzione del concordato preventivo di cui all'art. 168 L.F. rileva il solo fatto oggettivo della mancata esecuzione degli obblighi concordatari, quali contenuti nella proposta e nel piano, a condizione che l'inadempimento sia di non scarsa importanza.

Non ha invece rilevanza alcuna lo stato soggettivo di colpa del debitore e quindi l'imputabilità ad esso dell'inadempimento.

Nel caso di specie, il concordato preventivo che prevedeva la cessione dei beni e la destinazione del ricavato alla soddisfazione dei creditori, veniva fatto oggetto di istanza di risoluzione per inadempimento ex art. 186 L.F. sia per essere spirato inutilmente il termine senza che il detto piano fosse stato integralmente eseguito, sia per non esservi prospettive di soddisfazione non irrisoria (concordata al 10%) per i creditori chirografari.

Il debitore ha resistito allegando che l'inadempimento non è ad esso imputabile, derivando piuttosto dall'inadempimento di un terzo, debitore della società in concordato.

Il Tribunale ha disposto la risoluzione del concordato sulla base dei seguenti argomenti:

- vi è inadempimento rilevante quando decorre inutilmente il termine di esecuzione – da considerarsi sempre essenziale – senza che i creditori siano stati soddisfatti;
- non è invece rilevante la circostanza che l'inadempimento non sia imputabile al debitore, bensì ad un terzo che a sua volta si è reso inadempiente rispetto agli obblighi di acquisto di parte dell'attivo concordatario, posto che ai fini dell'applicazione dell'art. 186 L.F. è sufficiente il fatto oggettivo della mancata esecuzione del piano di concordato nei termini e nelle modalità previsti;

- l'inadempimento è di “non scarsa importanza”, atteso che non erano stati pagati parte dei creditori privilegiati ed alcuno di quelli chirografari.

Si può pertanto concludere che l'istituto della risoluzione per inadempimento del concordato preventivo, pur esaltando la natura contrattuale della soluzione concordataria, è fenomeno giuridico diverso dalla generale risoluzione per inadempimento codificata dagli articoli 1453 ss. Cod. civ., posto che, ai fini della risoluzione, rileva, nel primo caso, il fatto oggettivo dell'inadempimento, mentre, nel secondo, il fatto soggettivo, ovvero sia l'imputabilità, almeno a titolo di colpa, al debitore.



Accounting & Audit

Nuovi principi contabili: OIC 16 e OIC 24

Come noto, il D.Lgs. n. 139/2015 ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 34/2013/UE, aggiornando sia la disciplina del Codice civile in merito ai bilanci d'esercizio sia le norme recate dal D. Lgs. n. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.

La riforma, applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° gennaio 2016, ha comportato l'aggiornamento, da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, dei principi contabili nazionali, sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo decreto.

Tra questi vi sono anche il principio contabile "OIC 16 - Immobilizzazioni materiali" e il principio contabile "OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali", sulle cui bozze, come da prassi, si è svolta una fase di consultazione pubblica.

OIC 16 – IMMOB. MATERIALI

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 all'OIC 16 riguardano prevalentemente l'eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del Conto Economico, la riformulazione del principio della sostanza economica, la rilevazione iniziale degli acconti alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento, l'uso del costo ammortizzato per pagamenti differiti oltre i 12 mesi, l'introduzione di regole specifiche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.

Con riferimento alla riformulazione del principio della sostanza economica è stato chiarito che le immobilizzazioni materiali devono essere rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, con la precisazione che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando si formalizza il trasferimento del titolo di proprietà.

Nel caso di bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, le immobilizzazioni materiali sono esposte nell'attivo dello Stato Patrimoniale nel loro complesso, come unica voce.

Nel Conto Economico le voci B.10) a, B.10) b, B.10) c potranno essere raggruppate.

OIC 24 – IMMOB. IMMATERIALI

Con riferimento all'OIC 24 si evidenziano di seguito le principali novità introdotte.

Il riferimento ai costi di pubblicità e ricerca è stato eliminato: la nuova versione prevede che i costi di pubblicità e ricerca capitalizzati prima del 2016 vengano eliminati dalla voce B.I.2 dello Stato Patrimoniale e qualora soddisfino i requisiti, possano essere riclassificati rispettivamente nelle voci B.I.1 Costi di impianto o di ampliamento e B.I.2 Costi di sviluppo.

Relativamente all'ammortamento dell'avviamento, solo nei casi in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente è consentito procedere con l'ammortamento per un periodo di 10 anni.

Nel caso di bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, le immobilizzazioni immateriali sono esposte nell'attivo dello Stato Patrimoniale nel loro complesso, come unica voce.

Nel Conto Economico le voci B.10) a, B.10) b, B.10) c potranno essere raggruppate.



Human Resources & Labour

Legge di Bilancio 2017: novità in materia di lavoro

Il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2017 contiene diversi aspetti di interesse in materia di lavoro.

DETASSAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ

È prevista la proroga della detassazione della produttività, con una revisione al rialzo dei limiti attuali.

Il limite del premio di produttività nel 2017 salirà, infatti, dagli attuali 2.000 euro a 3.000 euro.

Nel caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro, invece l'attuale limite di 2.500 euro salirà a 4.000 euro.

Previsto l'allargamento della platea di beneficiari della detassazione: oltre

a operai e impiegati, ne potranno fruire anche i quadri e la dirigenza non apicale.

È stato, da ultimo, previsto anche l'aumento del limite di reddito per usufruire della tassazione, che passa dagli attuali 50.000 a 80.000 euro lordi annui.

DECONTRIBUZIONE

Viene prevista l'introduzione della decontribuzione per le aziende che assumono giovani dopo aver svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro o di tirocinio curriculare.

PENSIONI

Il capitolo delle pensioni è il più corposo dell'intera manovra.

Le misure di maggior interesse riguardano l'anticipo pensionistico (c.d. "APE") per tutti i lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni e ai quali manchino 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia.

Per accedere all'APE volontaria occorre avere 20 di contributi versati e in questo caso la rata di restituzione del prestito sarà di media dal 4,6% al 4,7%.

Si precisa che queste previsioni dovranno essere confermate in via definitiva, a seguito dell'iter parlamentare: sarà nostra cura fornire gli elementi di dettaglio una volta intervenuta l'approvazione definitiva della legge.

Lo sapevate che...

... con la nota n. 18194/2016, il Ministero del Lavoro ha fornito degli importanti chiarimenti in merito all'utilizzo del lavoro intermittente da parte dei datori di lavoro? Come noto, per lavoro intermittente si intende quel particolare contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In tale ambito il Ministero ha evidenziato l'illiceità dell'utilizzo del lavoro intermittente qualora sia espressamente vietato, nella contrattazione collettiva di categoria, a causa della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive (così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015). L'attivazione del contratto intermittente è possibile e lecita quando l'attività che dovrà svolgere il lavoratore rientri tra quelle previste dal R.D. n. 2657/1923, oppure vi siano requisiti soggettivi: lavoratori con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni vengano svolte entro il compimento del 25° anno) e con più di 55 anni. Da ciò consegue che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determini, laddove non ricorrano i requisiti sopra richiamati, una carenza in ordine alle condizioni legittimanti l'utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Rassegna di Giurisprudenza



PAESI BLACK LIST – RADDOPPIO DEI TERMINI – IRRETROATTIVITÀ

CTP Frosinone, sentenza n. 476/02/16

L'atto di irrogazione di sanzioni per violazioni alla normativa sul monitoraggio fiscale (Quadro RW), riferito a disponibilità finanziarie detenute nel 2006 in un Paese black list, è nullo in quanto il raddoppio dei termini introdotto dall'articolo 12, comma 2-ter del D.L. n. 78/2009 non è retroattivo. L'applicazione della norma per le annualità ante-2009 violerebbe il principio di legalità sancito dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997.

GIUDIZIO DI REVOCAZIONE – RICORSO PER CASSAZIONE – COMPATIBILITÀ

CTR Puglia, sentenza n. 2081/13/16 del 14 settembre 2016

Il ricorso per revocazione presentato in pendenza di ricorso per cassazione è ammissibile. I due giudizi possono procedere in piena autonomia, essendo diversi i presupposti: errore sul diritto nel ricorso per cassazione ed errore sul fatto nel ricorso per revocazione. Ne consegue che: se è la CTR la prima a pronunciarsi, ove tale pronuncia passi in giudicato, si determina la cessazione della materia del contendere in Cassazione; se, invece, la prima a pronunciarsi è la Cassazione, qualora quest'ultima annulli la sentenza cessa la materia del contendere nel giudizio presso la CTR, mentre, qualora rigetti viene meno ogni interferenza tra i due giudizi.

QUESTIONARIO – MANCATA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI – CONSEGUENZE

Corte di Cassazione, sentenza n. 21271/16 del 20 ottobre 2016

I documenti non esibiti in risposta al questionario non possono essere considerati, né in sede amministrativa né in quella contenziosa, a favore del contribuente, se l'Ufficio aveva informato l'interessato delle conseguenze dell'inottemperanza.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA – CONTRASTO CON NORME CEDU - INAMMISSIBILITÀ

Corte Costituzionale, ordinanza n. 227 del 27 ottobre 2016

È stata giudicata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CTP di Reggio Emilia, relativa alla presunta incompatibilità dell'ordinamento della giustizia tributaria con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di «equo processo». Una pronuncia di incostituzionalità avrebbe potuto causare effetti dirompenti sulle sentenze già rese e sui contenziosi in corso.



Bernoni Grant Thornton premia i Fuoriclasse della Scuola

Il 18 novembre 2016 si è tenuto a Torino l'evento celebrativo di consegna delle borse di studio del progetto "I Fuoriclasse della scuola", iniziativa che mira a valorizzare i giovani talenti della scuola italiana attraverso il contributo di donazioni filantropiche. Bernoni Grant Thornton ha deciso di finanziare una borsa di studio per il settore "Economia". Il premio, consegnato da Alessandro Dragonetti (Managing Partner e Head of Tax di Bernoni Grant Thornton) è stato assegnato a Marco Nicolini, studente dell'ITE Lunardi di Brescia

Bernoni Grant Thornton partner del programma televisivo "House of Leaders"

Dal 23 novembre 2016 ogni mercoledì alle ore 22,30 su Reteconomy (canale 512 di Sky) va in onda "House of Leaders", progetto multimediale, ideato da Enzo Argante, Presidente di Accademia+. House of Leaders è realizzato in collaborazione con LinkedIn e con www.ilsole24ore.com, Asknews, Formiche, L'Impresa e Rai Cultura.

Bernoni Grant Thornton, co-produttore del programma, sarà presente in ogni puntata con una rubrica denominata "Board of Leaders", nella quale Stefano Salvadeo, Partner responsabile dell'Advisory Services e CEO di Grant Thornton Financial Advisory Services, intervisterà imprenditori e manager sul nuovo modello manageriale, seguendo e anticipando l'evoluzione della trasformazione digitale.



Indice articoli apparsi sulla stampa: dicono di noi

Si segnalano alcuni degli articoli con il contributo di professionisti di Grant Thornton apparsi sulla stampa nel mese di ottobre 2016:

- "Le fusioni inverse: rapporti con le acquisizioni con indebitamento e il consolidato fiscale", *Bilancio e reddito d'impresa* n. 10/2016 (dott. Stefano Salvadeo e dott. Emanuele Pucci)
- "L'Unione Europea detta le nuove regole IVA sui voucher", *il fisco*, n. 41/2016 (avv. Fabrizio Papotti e dott. Mario Spera)
- "Nuova white list e tassazione dei redditi finanziari", *il fisco* n. 38/2016 (dott. Paolo Besio e dott. Mattia Tencalla)
- "Gruppo IVA europeo dal 2018", *Entekne.info*, 27 ottobre 2016 (dott.ssa Simonetta La Grutta)



Contacts
redazione@it.gt.com

www.bgt-grantthornton.it

www.ria-grantthornton.it

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. I Professionisti delle member firm italiane di Grant Thornton International Ltd non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Registrazione del Tribunale di Milano n. 107 del 25/2/1984
Direttore Responsabile:
Giulio Tedeschi

Il presente numero è stato chiuso il 21 novembre 2016 ed è consultabile nel sito di Bernoni & Partners (www.bgt-grantthornton.it), nella sezione newsletter, e nel sito di RIA Grant Thornton (www.ria-grantthornton.it).

© 2016 Grant Thornton Italy. All rights reserved.

"Grant Thornton" refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. "Grant Thornton Italy" refers to RIA Grant Thornton SpA and Bernoni & Partners, who are respectively member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.